

GR_GERICHTE SK1 2015 8 vom 5. Dezember 2019

GR Gerichte, 2019-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2015_8

FR: GR_GERICHTE SK1 2015 8 du 5 décembre 2019

IT: GR_GERICHTE SK1 2015 8 del 5 dicembre 2019

Regeste

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari | StGB 285-294 Öffentliche Gewalt

Erwägungen

E. 14

/ 39 sentito dell'imputato: affinché possa difendersi efficacemente dall'accusa, l'imputato deve conoscere i fatti a lui imputati. 6.2.2. Per i predetti motivi l'apprezzamento giuridico divergente dei fatti è lecito nella misura in cui gli elementi oggettivi del "nuovo" reato sono coperti dalla fatti- specie di cui all'atto d'accusa (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1

E. 14.1

In virtù dell'art. 428 cpv. 3 CPP, laddove l'istanza d'appello emana una nuova sentenza ai sensi dell'art. 408 CPP, essa deve altresì statuire sulla liquidazione delle spese previste dall'istanza inferiore. L'attribuzione di tali spese è infatti determinata dall'esito finale del procedimento. L'imputato sostiene le spese procedurali della giurisdizione inferiore ai sensi dell'art. 426 cpv. 1 CPP nella misura in cui è stato condannato in appello, a prescindere dall'esito della procedura di prima istanza (cfr. sul tutto Mauro Mini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 428 CPP).

E. 14.2

Le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza sono state complessivamente fissate a CHF 9'885.50, di cui CHF 6'385.50 a copertura delle spese e tasse processuali della Procura pubblica e CHF 3'500.00 a copertura di quelle del Tribunale distrettuale Moesa. Tali importi sono rimasti incontestati e appaiono in ogni caso adeguati.

E. 14.3

supra), l'imputato ha diritto a essere risarcito dallo Stato in tale misura. 15.3.1. Mediante nota d'onorario del 7 agosto 2013 l'imputato fa valere spese di patrocinio di CHF 16'518.15 per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza, a fronte di un dispendio di 33 ore e 57 minuti e di esborsi di CHF 3'062.00 (act. G.3 pag. 2). Dalla nota d'onorario si può altresì dedurre una tariffa oraria del difensore di CHF 350.00. Agli atti non vi è un accordo sull'onorario. 15.3.2. Per stabilire l'entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'Ordinanza cantonale sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, la spesa fatta valere dev'essere adeguata e necessaria all'assistenza giuridica. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie in esame, il Tribunale applica per

prassi la tariffa oraria media di CHF 240.00 (cfr. decisione del Tribunale cantonale ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario ammesso (cfr. fra tante sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 consid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). 15.3.3. Per quanto concerne le ore d'onorario fatturate dalla difesa, si rileva che sette posizioni della nota 7 agosto 2013 intitolate "analisi corrispondenza in entrata" indicano soltanto l'importo fatturato – di CHF 50.00 per posizione –, senza specificare il tempo investito. Alla tariffa oraria di CHF 350.00 le predette posizioni – per le quali è stato messo in conto l'importo complessivo di CHF 350.00 (7 x CHF 50.00) – corrispondono a un'ora di onorario. Sommando tale dispendio alle ore d'onorario allegate, si riconosce un totale di 34 ore e 57 minuti d'onorario. Tale dispendio di tempo appare adeguato a garantire la difesa efficace dell'imputato nella fase dell'istruzione e nella procedura di prima istanza.

E. 14.4

In conclusione le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza, di CHF 9'885.50, sono poste a carico dell'imputato in ragione di 2/3, ossia CHF 6'590.35. L'importo restante, di CHF 3'295.15, rimane a carico del Cantone dei Grigioni, rispettivamente della cassa del Tribunale regionale Moesa. 15.1. Le pretese d'indennizzo devono essere esaminate separatamente per ogni singola istanza (Yvona Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 2 ad art. 436 CPP). L'imputato ha chiesto "un indennizzo di CHF 47'019.40 per spese di patrocinio" (act. G.1 petito n. 2; H.1 pag. 4). Come si evince dalla nota d'onorario 7 agosto 2013 (act. G.3), tale importo è parzialmente riferito all'istruzione e alla procedura di prima istanza (cfr. act. G.1 pag. 16).

E. 18

23 del 18 aprile 2019 consid. 4.4.1; Beat Gut/Thomas Fingerhut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 2 ad art. 344 CPP). Tale costellazione ricorre nel caso in esame, comprendendo l'atto d'accusa gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di minaccia (act. PP 9.1 n. 1.1 pagg. 2 seg.) ed essendo il reato di minaccia ex art. 180 CP – per il quale l'appellante ha postulato a titolo sub-eventuale la condanna – consumato dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ex art. 285 CP (Stefan Heimgartner, in Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 29 ad art. 285 CP). 6.2.3. In virtù dell'art. 344 CPP il giudice deve comunicare alle parti l'intenzione di scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero al più tardi prima delle arringhe, indicando esplicitamente le fattispecie considerate (Beat Gut/Thomas Fingerhut, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 344 CPP). Il Presidente della Prima Camera penale ha informato le parti in sede dibattimentale, al termine delle questioni pregiudiziali, che il Tribunale cantonale si riservava la possibilità di dare ai fatti indicati al punto 1.1 dell'atto d'accusa 30 marzo 2012 la qualifica giuridica di minaccia ai sensi dell'art. 180 CP (act. H.1 pag. 3). 6.3. La qualifica dei fatti di cui all'atto d'accusa come minacce ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP – anziché come violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP – è pertanto lecita nel caso in esame, ragion per cui il petito n. 4 dell'appellante è ammissibile e la relativa eccezione dell'imputato dev'essere respinta. Qualora non fossero dati gli estremi del reato di violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari (compiuto o tentato, cfr. petiti n. 2 e 3 dell'appellante), il Tribunale potrà e dovrà pertanto valutare se le fattispecie di cui all'atto d'accusa costituisce (reiterata) minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. 7.1. Oltre all'appellante, nessuno degli accusatori privati ha tempestivamente interposto appello principale contro la sentenza 23 agosto 2012 del Tribunale distrettuale Moesa. La Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è quindi entrata nel merito degli appelli incidentali 26 novembre 2012 di D._____ e H._____ e ha stralciato dai ruoli l'appello incidentale di C._____ per avvenuto ritiro, ritenendo che nessuno dei tre avesse un interesse giuridicamente

15 / 39 protetto a partecipare alla procedura d'appello (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 15 8 del 17 settembre 2019 consid. 2.4 e 4). Non essendo stata impugnata, la decisione incidentale è cresciuta in giudicato. 7.2. Ne consegue che, limitatamente per quanto concerne C._____, D._____ e H._____, i punti 2 e 5 del dispositivo della sentenza 23 agosto 2012 del Tribunale distrettuale Moesa sono cresciuti in giudicato. In altre parole, il proscioglimento dell'imputato per le frasi da lui asseritamente proferite nei confronti di C._____, D._____ e H._____ è definitivo, come anche la reiezione delle azioni civili da essi intentate. Non essendo stati impugnati, sono inoltre cresciuti in giudicato – in relazione a tutte le parti coinvolte – i punti 1, 4, 6, 7 e 8 del dispositivo della sentenza di primo grado. 8.1.1. Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Il tribunale deve in altre parole accertare i fatti sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze, senza assegnare ai singoli mezzi di prova in astratto un diverso valore provante (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Paolo Bernasconi, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 15 ad art. 10 CPP). Poiché il Codice di procedura penale non prevede una gerarchia dei mezzi di prova, la deposizione di un accusatore privato ha, di principio, lo stesso valore probante di quella dell'imputato (cfr. Paolo Bernasconi, op. cit., n.

E. 18.1

Come già indicato nell'ambito dell'esame delle pretese d'indennizzo per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza (cfr. consid. 15.1 supra), l'imputato ha chiesto "un indennizzo di CHF 47'019.40 per spese di patrocinio" (act. G.1 petito n. 2; H.1 pag. 4). Dalla nota d'onorario 2 dicembre 2019 e dalla sintesi dell'arringa inoltrate dal difensore nella presente procedura emerge chiaramente che tale importo comprende anche le spese di patrocinio sostenute dall'imputato per la procedura d'appello (act. G.4; cfr. act. G.1 pag. 16). L'imputato ha chiesto inoltre che l'appellante sia condannato a rifondergli una parte dell'indennizzo (act. G.1 petito n. 3; act. H.1 pag. 4), chiedendo alla Corte di determinare in quale misura (act. G.1 n. 46).

E. 18.2

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP), l'imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella fattispecie l'imputato si è tuttavia reso colpevole della fattispecie di cui all'atto d'accusa. Non essendo pertanto neppure parzialmente prosciolto, l'imputato non ha diritto ad alcuna indennità per le spese sostenute in sede d'appello. 18.3.1. In virtù dell'art. 432 cpv.1 CPP, l'imputato che prevale

nella causa civile può chiedere all'accusatore privato adeguato indennizzo per le spese da lui sostenute per far fronte alle relative istanze (Mauro Mini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 432 CPP). In modo analogo a quanto detto in merito all'art. 428 cpv. 1 CPP, il ritiro della causa civile dev'essere equiparato alla soccombenza (cfr. consid. 16.2 supra). Nella fattispecie in esame l'appellante è pertanto tenuto a rifondere le spese sostenute dall'imputato per far fronte all'azione civile. 18.3.2. Poiché i costi di patrocinio sostenuti dall'imputato per difendersi dalla causa civile in sede d'appello non sono deducibili dalla nota d'onorario da lui inoltrata, tale importo dev'essere stabilito discrezionalmente. 18.3.3. L'azione civile dell'appellante risulta aver cagionato all'imputato nella procedura di appello spese di patrocinio minime rispetto all'azione penale, come emerge segnatamente dalla sintesi dell'arringa difensiva d'appello (act. G.1), in cui l'azione civile è tematizzata in meno di una delle 17 pagine complessive. Un importo forfettario di CHF 200.00 appare pertanto adeguato. In ogni caso l'indennizzo riguarda esclusivamente la procedura d'appello, non avendo l'imputato preteso in prima istanza l'indennizzo delle spese di patrocinio ai sensi dell'art. 432 cpv. 1 CPP.

E. 18.4

L'appellante è pertanto tenuto a versare all'imputato un indennizzo forfettario ex art. 432 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP di CHF 200.00. 19.1. In sede dibattimentale d'appello l'imputato ha infine chiesto un indennizzo di CHF 6'000.00 per torto morale (act. G.1 petito n. 2), motivato con la sofferenza da lui patita nei 10 anni di procedura giudiziaria (act. G.1 n. 45 ultimo lemma). 19.2.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP l'imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali. 19.2.2. Come già indicato nel contesto della sua pretesa d'indennizzo per le spese di patrocinio incorse in appello (cfr. consid. 18.2 supra), l'imputato – non essendo neppure parzialmente prosciolto – non ha di principio diritto ad alcuna indennità ex art. 429 CPP. Nei confronti di una persona dichiarata colpevole, violazioni del principio di celerità possono comunque giustificare una riparazione del torto morale ai sensi della predetta norma, qualora il procedimento penale debba essere archiviato in seguito alla gravità della violazione del principio di celerità ("principio dell'accessorietà dei costi"; DTF 143 IV 373 consid. 1.4.2 secondo capoverso). Tale presupposto non ricorre però nella fattispecie, non essendo la violazione del principio di celerità sufficientemente grave da giustificare l'archiviazione del procedimento (cfr. consid. 11.3.2 supra). 19.3. Non si riconosce pertanto all'imputato alcun indennizzo per torto morale.

E. 21

/ 39 dalla seguente dichiarazione di C._____, relativa all'impedimento causato al proseguimento delle indagini dalle frasi incriminate: "io ho cercato di ignorarle e avevo cercato di continuare l'interrogatorio e di portarlo a termine. Ho anche cercato di evitare le provocazioni" (act. PP 8.2 pag. 5). Non può nemmeno inficiare la ricostruzione degli eventi degli accusatori privati la circostanza che gli stessi non hanno immediatamente sporto querela e che i fatti sono stati messi per iscritto per la prima volta nel rapporto di polizia del 25 novembre 2010. I funzionari hanno infatti immediatamente preso la misura necessaria per garantire la propria così come la pubblica sicurezza, ossia il sequestro preventivo delle armi dell'imputato ex art. 21 cpv. 1 lett. a LPol. Il tempo intercorso tra i fatti di cui all'atto d'accusa e la querela come pure il rapporto di polizia non è peraltro eccessivo. Al

contrario, tenendo conto di un adeguato periodo di riflessione prima di spor- gere querela e dell'inchiesta in corso in merito ai reati di caccia, la spiegazione for- nita dall'appellante – secondo cui prima non vi sarebbe stato il tempo per procedervi (cfr. act. PP 8.3 pag. 9) – appare del tutto ragionevole. Le dichiarazioni dell'appellante e degli accusatori privati sono pertanto attendibili. 8.2.5. Si accerta pertanto che tutte le frasi di cui all'atto d'accusa sono state effetti- vamente proferite dall'imputato. 8.3. L'istanza d'appello è tenuta ad accertare quali delle minacce di cui all'atto d'accusa siano state specificamente proferite nei confronti dell'appellante, essendo l'imputato proscioltto in via definitiva per le minacce proferite nei confronti degli altri tre accusatori privati (cfr. consid. 7 supra). Chi come l'appellante fa valere la lesione di beni giuridici individuali può infatti impugnare la sentenza di primo grado sola- mente in relazione alla lesione dei beni giuridici di cui è lui stesso titolare, in casu la sua libertà decisionale e il suo senso di sicurezza (cfr. DTF 140 IV 92 consid. 2.3; confermata in DTF 142 IV 234 consid. 1.2; Felix Bommer, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2016, in: ZBJV 154/2018, pagg. 123 segg., pag. 154 seg.; in merito alla limitazione dello status di danneggiato al titolare del bene giuridico leso cfr. Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 7 ad art. 115 CPP). Non è pertanto lecito riesaminare in questa sede se le frasi indirizzate agli altri accusatori privati adempiano una fattispecie di reato. 8.3.1. Durante il tragitto dalla sua abitazione di F._____ al posto di polizia di M._____ l'imputato ha ripetuto la frase "se pensate di passarla liscia ve la farò pa- gare, tanto non ho più niente da perdere" all'indirizzo dell'appellante e dell'agente

E. 22

/ 39 C._____ (act. PP 8.3 pag. 4 in mezzo). Nel corso della conversazione con l'appel- lante nell'ufficio di quest'ultimo, l'imputato gli ha inoltre detto che "[...] quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" (act. PP 8.3 pag. 5). Nel corso della giornata l'imputato ha inoltre più volte detto, anche in presenza dell'appellante, "state bene attenti" (act. PP 8.3 pag. 9). Per il resto l'appellante ha presenziato solo saltuariamente agli interrogatori, ragion per cui non è possibile stabilire oltre ogni ragionevole dubbio quali altre frasi siano state ivi proferite (anche) nei confronti dell'appellante e quali fossero invece esclusivamente indirizzate agli altri accusatori privati. 8.3.2. L'imputato ha pertanto proferito nei confronti dell'appellante le frasi "se pen- sate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere", "quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" e "state bene attenti". 8.4. Il Tribunale cantonale deve quindi accertare se, come sostenuto dalla Pro- cura pubblica nell'atto d'accusa, l'imputato ha intenzionalmente intralciato il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi da lui proferite, pregiudicando la regolare con- tinuazione degli interrogatori e rallentandoli (act. PP 9.1 n. 1.1 pag. 2). 8.4.1. Poiché l'appellante non si è occupato degli interrogatori, limitandosi a verifi- carne saltuariamente l'andamento, il comportamento dell'imputato non può eviden- temente aver intralciato il suo lavoro, tantomeno averlo impedito. Dagli atti non emerge nemmeno con sufficiente chiarezza che le frasi siano state causali per un eventuale rallentamento degli interrogatori, potendo tale circostanza essere dovuta ad altre cause, come la scarsa cooperazione dell'imputato, o ad altri comportamenti ostruzionistici dello stesso. È peraltro inverosimile che – come implicitamente stabilito all'atto d'accusa (cfr. act. PP. 1.9 pag. 2 in fine) – le esternazioni dell'imputato abbiano influenzato la libertà decisionale dell'appellante. Si rileva infatti che all'epoca dei fatti quest'ultimo aveva già 42 anni di esperienza come esponente delle forze dell'ordine. Durante la sua lunga carriera, l'appellante ha senz'altro

dovuto confrontarsi in molteplici occasioni con reazioni aggressive o anche violente degli indagati. Anche laddove l'avessero intimorito, frasi come quelle proferite dall'imputato possono difficilmente influire sul processo decisionale di un agente di polizia navigato e coscienzioso come l'appellante. Con ogni probabilità esse ne rafforzano invece la determinazione di ristabilire il dovuto rispetto per la legge e per l'autorità da lui rappresentata. Per le predette ragioni è altresì inverosimile che l'imputato abbia creduto di poter intralciare il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi da lui proferite. L'intenzione

E. 23

/ 39 dell'imputato d'intralciare il lavoro dell'appellante deve pertanto essere a sua volta esclusa. 8.4.2. Si conclude pertanto che l'imputato non ha intralciato il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi proferite all'indirizzo dello stesso e non ha neppure agito nell'intento o nella consapevolezza di raggiungere tale scopo. 8.5. Occorre nondimeno accertare se, come a sua volta sostenuto dalla Procura pubblica, le frasi proferite all'indirizzo dell'appellante abbiano invece causato allo stesso spavento e timore (act. PP 9.1 n. 1.1 pagg. 2 in fine e 3). 8.5.1. La prima istanza sostiene che le minacce non possano aver impaurito o intimorito l'appellante, avendo lo stesso dichiarato di non aver preso misure precauzionali particolari (SK1 12 52 act. E.3 pag. 10; con rinvio a act. PP 8.3 pag. 9, domanda supplementare 7). 8.5.2. In sede dibattimentale l'appellante ha sostanzialmente argomentato che gli accusatori privati avrebbero tutti dichiarato di esser stati turbati, preoccupati, intimoriti e impauriti dalle minacce e di aver in seguito prestato attenzione quando vedevano in giro l'imputato. Tali dichiarazioni sarebbero corroborate dalla confisca delle armi e dalla segnalazione alle autorità preposte (act. G.2 pag. 9). Per la difesa non sarebbe invece dimostrato che l'imputato abbia incusso paura o spavento all'appellante. Nel corso della sua lunga carriera nelle forze dell'ordine, l'appellante avrebbe infatti avuto occasione di provare paure o timori ben più gravi (act. H.1 pag. 7 in mezzo). 8.5.3. Nell'interrogatorio di confronto con l'imputato del 17 novembre 2011 l'appellante ha dichiarato di aver concepito le frasi proferite dall'imputato al suo indirizzo come minacce (act. PP 8.3 pag. 5, risposta 3). A domanda se le stesse gli avessero causato paura o timore ha risposto: "sono cose [che] non si possono prendere sottogamba e visto il suo stato nervoso e agitato il timore c'era. Non si può valutare una reazione di una persona in tale stato" (act. PP 8.3 pag. 5, risposta 4). L'appellante ha inoltre deposto che in seguito ai fatti stava attento se vedeva in giro l'imputato (act. PP 8.3 pag. 9 in fine). Si rileva che anche i fatti relativi al timore causatogli dalle esternazioni dell'imputato sono stati esposti dall'appellante in maniera equilibrata, riportando l'avvenuto con imparzialità e senza esagerazioni. In particolare l'appellante ha prontamente riconosciuto di non aver preso misure precauzionali particolari in seguito ai fatti (act. PP 8.3 pag. 9 in fine).

E. 24

/ 39 Il timore provato dall'appellante è comprensibile. Le frasi "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" e "state bene attenti", quest'ultima ripetuta più volte il giorno dei fatti, come pure la frase "quando entr[o] in un bosco e c'è un selvatico non esc[o] senza" – rimarcando la domestichezza e disinvoltura dell'imputato nell'uso di armi da fuoco – non potevano che apparire all'appellante come un avvertimento dalle implicazioni oltremodo inquietanti. La circostanza che il giorno dei fatti l'imputato fosse da solo in custodia di quattro funzionari non costituisce evidentemente motivo sufficiente per escludere che le sue frasi abbiano destato timore all'appellante in relazione a quanto sarebbe successo in seguito. 8.6. Occorre infine accertare se, come ritenuto nell'atto

d'accusa (act. PP 9.1 n. 1.1 pag. 3), l'imputato abbia inteso o perlomeno preso in considerazione d'intimorire l'appellante pronunciando le predette frasi al suo indirizzo. In relazione alle frasi "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" e "state bene attenti" appare evidente che l'imputato abbia almeno preso in considerazione d'intimorire l'appellante. In merito a quanto detto nel corso della discussione nel suo ufficio, l'appellante ha dichiarato che "l'intenzione e lo scopo di B._____ era quella di sminuire la situazione. Non era un "ricatto" ma piuttosto di sminuire la situazione" (act. PP 8.3 pag. 6, risposta 7). Tale dichiarazione dell'appellante si limitava tuttavia alla seguente spiegazione dell'imputato: "il mio scopo [per il proferimento delle frasi nell'ufficio dell'appellante] era quello di spiegare i rapporti che avevo con suo fratello, un mio grande amico. Conosco anche le figlie di A._____. Volevo dire che non c'era nessuna ragione per cui fra di noi vi fosse dell'astio" (cfr. act. PP.8.3 pag. 6, risposte 6 e 7). La delucidazione dell'imputato ha evidentemente convinto l'appellante che la relativa frase non fosse intesa come minaccia. Non è viceversa ravvisabile alcun nesso tra la predetta spiegazione e la frase "che quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza". L'unica spiegazione plausibile per il proferimento della frase in esame è invece che l'imputato abbia voluto rimarcare la propria dimestichezza e disinvoltura nell'uso di armi da fuoco al fine d'incutere timore all'appellante. Non si comprende quale altro senso avrebbe potuto avere tale frase. Certamente non era intesa in senso letterale, posto come la stessa, se così fosse stato, avrebbe solamente potuto incriminare l'imputato in relazione ai reati di caccia per i quali era indagato e che negava categoricamente di aver commesso.

9.1. L'appellante chiede in via principale che l'imputato sia condannato per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP (SK1

E. 25

/ 39 12 52 act. A.3 petito n. 2; act. G.2 petito n. 2). In via eventuale chiede la condanna dell'imputato per il reato di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 n. 1 CP in combinato disposto all'art. 22 cpv. 1 CP (act. SK1 12 52 act. A.3 petito n. 3; act. G.2 petito n. 3). 9.2.1. In virtù dell'art. 285 n. 1 CP chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Rilevante è qui la variante dell'impedimento di un atto d'ufficio tramite minaccia. Affinché l'art. 285 n. 1 CP trovi applicazione occorre segnatamente che l'autore abbia espresso nei confronti del funzionario una minaccia ai sensi dell'art. 181 CP (coazione). L'autore deve in altre parole far temere al destinatario il sopraggiungere di un pregiudizio che possa essere concepito come serio dal destinatario medio e intralciare la libertà decisionale di un funzionario ragionevole nella condizione del concreto destinatario (cosiddetto "standard oggettivo-individuale"; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2; 101 IV 47 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_154/2014 del 17 novembre 2014 consid. 4.3; 6B_281/2013 del 16 luglio 2013 consid. 1.1.1; 6B_54/2011 del 26 aprile 2011 consid. 2.2.1; 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1.1; Stefan Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 10 ad art. 285 CP). Poiché funzionari particolarmente esposti – quali segnatamente gli agenti di polizia – sono addestrati a trattare con persone ostili, la minaccia dev'essere di natura particolarmente seria per poterne intralciare la libertà decisionale (cfr. sul tutto sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 14 del 14 novembre 2018 consid. 9.4; Stefan Heimgartner, op. cit., n. 10

seg. ad art. 285 CP). La consumazione del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 CP richiede inoltre che l'atto ufficiale sia impedito per mezzo della minaccia (Stefan Heimgartner, op. cit., n. 5 in fine ad art. 285 CP). Dal punto di vista soggettivo la condanna per la variante in esame del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari presuppone infine un dolo, anche solo eventuale. Oltre a dover essere consapevole del carattere minaccioso del suo comportamento, l'autore deve agire nella consapevolezza e con la volontà di impedire l'atto ufficiale (Stefan Heimgartner, op. cit., n. 23 ad art. 285 CP). 9.2.2. Nella fattispecie l'imputato non ha intralciato – né avrebbe peraltro potuto farlo – atti ufficiali dell'appellante per mezzo delle frasi proferite all'indirizzo dello

E. 26

/ 39 stesso (cfr. consid. 8.4 supra). Gli elementi oggettivi del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari non sono pertanto adempiuti. Non potendo infine aver creduto che il suo comportamento potesse sortire l'effetto d'influenzare la libertà decisionale dell'appellante, l'imputato non ha neppure agito intenzionalmente (cfr. consid. 8.4 supra). Pertanto, essendo escluso un dolo – anche solo eventuale – dell'imputato, l'elemento soggettivo del reato in esame è a sua volta inadempito. 9.3. La prima istanza ha pertanto correttamente prosciolto l'imputato dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 n. 1 CP, non essendo adempiuti gli elementi oggettivi del reato in esame. Non potendo nemmeno essere dimostrato un dolo – anche solo eventuale – dell'imputato, egli non può nemmeno essere condannato per il reato di tentata minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP in combinato disposto all'art. 22 cpv. 1 CP. I petiti n. 2 e 3 dell'appello devono pertanto essere respinti. 10. Essendo stata respinta l'eccezione d'inammissibilità relativa al petito n. 4 dell'appello (cfr. consid. 6 supra), il Tribunale cantonale deve tuttavia anche valutare se le fattispecie di cui all'atto d'accusa costituisca reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. La disposizione in oggetto commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Affinché gli elementi oggettivi del reato in esame siano adempiuti devono pertanto verificarsi due condizioni cumulative: l'autore deve aver usato grave minaccia (cfr. consid. 10.1 infra) e il destinatario dev'esserne stato spaventato o intimorito (cfr. consid. 10.2 infra; sul tutto DTF 99 IV 212 consid. 1a). Dal punto di vista soggettivo la condanna per minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: in Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 33 ad art. 180 CP; cfr. consid. 10.3 infra). 10.1.1. I primi giudici hanno innanzitutto concluso che le frasi proferite non possono essere considerate minacce gravi, già solo tenendo conto della dichiarazione dell'appellante, per cui lo stesso non avrebbe preso misure precauzionali particolari in seguito ai fatti (SK1 12 52 act. E.1 pag. 10). Tale conclusione confonde gli effetti della minaccia sulla persona interessata (vedasi al proposito consid. 8.5 supra e 10.2 infra) e la gravità della minaccia, che viene qui di seguito trattata. Evidenziando che secondo prassi e giurisprudenza "l'asticella debba essere posta più in alto in casi simili a quello che ci occupano [recte: occupa]", la prima istanza

E. 27

/ 39 ha inoltre ritenuto inverosimile "[...] che il reato di minaccia sia stato portato a termine, i fatti essendosi svolti all'interno di un posto di polizia, davanti a quattro esperti funzionari abituati con "delinquenti", rispettivamente durante il tragitto in una vettura della

polizia (la prima volta) senza mandato d'arresto, mentre l'imputato si trovava in uno stato d'inferiorità" (SK1 12 52 act. E.1 pag. 10 in mezzo). 10.1.2. Si considera minaccia una pressione psicologica consistente nel prospettare al destinatario un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine, lasciandolo intendere che la realizzazione del medesimo dipenda dalla volontà dell'autore. È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare tale timore. La gravità dell'intimidazione deve essere valutata sulla scorta di criteri oggettivi (sul tutto senza del Tribunale federale 6S.251/2004 del 3 giugno 2005 consid. 3.1; DTF 99 IV 212 consid. 1a). Deve in altre parole essere considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 19 seg. ad art. 180 CP). La messa in atto della minaccia deve inoltre dipendere dalla volontà dell'autore; non è tuttavia necessario che lo stesso abbia intenzione o sia effettivamente in grado di realizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; cfr. in tal senso anche DTF 137 IV 258 consid. 2.5 e 2.6; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11.a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 442 seg.). Il pregiudizio annunciato deve infine essere illecito, condizione senz'altro adempiuta nel caso di attacchi all'incolumità fisica della persona interessata (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 26 ad art. 180 CP). In due recenti sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni la frase in tedesco "ich mache dich fertig" è stata considerata annunciare un pregiudizio grave per la vita e l'incolumità fisica (sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 15 36 del 13 giugno 2017 consid. 7.2, relativa all'art. 180 CP; SK1 17 14 del 14 novembre 2018 consid. 9.5, relativa all'art. 285 CP). Nei succitati precedenti è stato giudicato che tale espressione abbia annunciato nel relativo contesto un pregiudizio grave, nonostante sia stata pronunciata solo qualche volta nel corso di un singolo alterco nel primo caso e addirittura una volta sola nell'altro. 10.1.3. A parità di contesto nella lingua parlata, l'espressione italiana "te la farò pagare" equivale alla locuzione tedesca "ich mache dich fertig" e deve pertanto essere considerata minaccia grave. Mediante la frase "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" l'imputato, oltre a minacciare gravemente l'appellante, segnalava di volersi rivalere a qualsiasi costo ("... tanto non ho più niente da perdere". La minaccia e il conseguente timore cagionato all'appellante sono stati confermati e rafforzati dall'espressione "state bene attenti" – ripetuta

E. 28

/ 39 più volte il giorno dei fatti – la quale annuncia anch'essa un pregiudizio di carattere grave ed era di per sé atta a intimorire una persona ragionevole e di media sensibilità nella medesima condizione. Rimarcando la dimestichezza e disinvoltura dell'imputato nell'uso di armi da fuoco, la frase per cui "quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" era a sua volta atta a intimorire l'appellante. Proprio tenendo conto delle frasi precedentemente espresse, il predetto avvertimento alludeva in modo particolarmente inquietante al tipo di pregiudizio prospettatogli. Il pregiudizio annunciato non era mai specificato, ma sempre sottinteso. La sua natura oscura e indistinta rendeva le frasi ancor più idonee a destare ansia e preoccupazione in relazione ai modi e ai tempi in cui l'imputato avrebbe potuto far subire all'appellante quanto annunciato. Le minacce così espresse erano tanto gravi da poter cagionare timore anche in un esperto agente di polizia quale l'appellante. La messa in atto della minaccia sarebbe infine stata illecita e dipendeva senz'altro dalla volontà dell'imputato. 10.1.4. Essendo atte a intimorire una persona ragionevole e di media sensibilità nella condizione dell'appellante e dipendendo dalla volontà dell'imputato, le frasi da lui proferite devono essere considerate minacce gravi. 10.2.1. Perché sia realizzato il

reato di minaccia è inoltre necessario che la persona minacciata sia stata effettivamente turbata dal comportamento dell'autore. Secondo la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni e la dottrina maggioritaria è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della persona interessata, senza che sia necessaria una coartazione della volontà della stessa (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 26 agosto 1965, in: SJZ 1967, pag. 328; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 5, 10 e 11 ad art. 180 CP). 10.2.2. Nella fattispecie è accertato che le frasi proferite dall'imputato all'indirizzo dell'appellante ne hanno gravemente compromesso il senso di sicurezza (cfr. con- sid. 8.5 supra), ragion per cui anche il secondo elemento oggettivo del reato di mi- naccia è adempiuto. 10.3.1. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato in esame, l'autore deve aver voluto incutere spavento o timore alla persona interessata ed esser stato con- sapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o aver perlomeno accettato che lo stesso si verificasse (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 33 ad art. 180 CP).

E. 29

/ 39 10.3.2. Nella fattispecie è accertato che l'imputato ha agito con l'intento d'incutere timore all'appellante (cfr. consid. 8.6 supra). L'elemento soggettivo del reato di mi- naccia è pertanto a sua volta adempiuto. 10.4. Non essendo infine ravvisabile alcun motivo giustificativo o di esclusione della responsabilità, l'imputato si è reso colpevole di reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. 11.1. La durata del procedimento a carico dell'imputato potrebbe aver tuttavia vio- lato il principio di celerità sancito all'art. 5 cpv. 1 CPP, costituendo pertanto diniego di giustizia ai sensi degli artt. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II. In determinate condizioni, il Tribunale cantonale può pertanto essere tenuto a esimere l'imputato dalla pena. 11.2.1. Commette diniego di giustizia ai sensi delle predette disposizioni l'autorità che, chiamata a evadere una procedura di sua competenza, non si pronuncia in un tempo adeguato alla natura e alla complessità della causa concreta su temi a lei sottoposti nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze del Tribu- nale federale 6B_688/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 6.2.1; 6B_667/2017 del 15 dicembre 2017 consid. 2.1; 6B_189/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.3.1). Il principio di celerità così statuito impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti nei suoi confronti, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato d'angoscia che una simile procedura è atta a suscitare (sentenze del Tribunale federale 6B_958/2016 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.2; 6B_934/2016 del 13 luglio 2017 consid. 1.3.1; Sarah Summers, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Art. 1-195 StPO, 2. ed., Basilea 2014, n. 1 ad art. 5 CPP). L'art. 5 cpv. 1 CPP concretizza le predette garanzie, richiedendo che le autorità penali avviino i procedimenti penali senza indugio e li portino a termine senza ritardi ingiustificati. Poiché il principio vincola sia le autorità di perseguimento che quelle giudiziarie (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_499/2017 del 6 novembre 2017 consid. 1.2.1; 6B_647/2017 del 10 agosto 2017 consid. 3.2), il periodo rilevante si protrae di principio dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedi- mento penale promosso a suo carico fino al momento in cui la sentenza di ultima istanza passa in giudicato (Sarah Summers, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP). Qualora ne siano dati i presupposti, una violazione dell'imperativo di celerità può comunque essere accertata anche prima della sentenza di ultima istanza (sentenza del Tribu- nale federale 6B_660/2016 del 23 novembre 2016 consid. 1.2.1). Anche il tempo

E. 30

/ 39 trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza del Tribunale federale 1B_313/2012 del 15 giugno 2012 consid. 3.1). La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato dev'essere decisa in base a un apprezzamento globale del lavoro di tutte le autorità che vi hanno partecipato; tempi morti sono inevitabili e, nella misura in cui nessuno di essi ha avuto di per sé una durata smisurata, è l'apprezzamento globale a essere decisivo (sentenza del Tribunale federale 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 1.2). Il principio di celerità è leso anche qualora alle autorità penali non fosse imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o carenze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli e ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenze del Tribunale federale 6B_545/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 4.1; 6B_1059/2014 dell'8 ottobre 2015 consid. 3.1; Sarah Summers, op. cit., n. 14 ad art. 5 CPP). 11.2.2. Nella fattispecie l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento penale nell'ottobre 2010. Fino alla presente decisione sono pertanto intercorsi quasi dieci anni. Anche prendendo in considerazione la procedura di ricusa davanti al Tribunale penale federale e il ricorso al Tribunale federale, procedura quest'ultima in cui l'imputato ha peraltro prevalso, tale durata appare senz'altro eccessiva. La sola procedura d'appello, che si rammenta essere iniziata con la dichiarazione d'appello del 12 novembre 2012, è durata più di sei anni, con lunghi tempi morti tra le singole azioni processuali. 11.2.3. Si accerta pertanto una violazione del principio di celerità. 11.3.1. L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però portare all'accertamento della violazione nella sentenza, in casi gravi all'attenuazione della pena o all'esenzione dalla stessa. Come ultima ratio è infine ipotizzabile l'archiviazione del procedimento penale (sentenze del Tribunale federale 6B_790/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 2.3.2; 6B_189/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.3.1; 6B_195/2017 del 9 novembre 2017 consid. 3.7). Il Tribunale federale considera dati i presupposti per un'archiviazione del procedimento penale solo in casi estremi, in cui il ritardo processuale infligge alla persona interessata un pregiudizio di eccezionale gravità (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.2 primo capoverso; 133 IV 158 consid. 8; 130 IV 54 consid. 3.3.1).

E. 31

/ 39 Il tribunale è inoltre tenuto ad accertare la violazione del principio di celerità nel dispositivo della sentenza (Franz Riklin, Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Zurigo 2014, n. 5 in fine ad art. 5 CPP). 11.3.2. In casu, a causa della durata particolarmente lunga del procedimento, la pena, se solamente attenuata, andrebbe ridotta a tal punto da risultare simbolica, con effetto sostanzialmente identico all'esenzione. L'archiviazione del procedimento penale è invece esclusa, poiché l'imputato non indica – e invero non è ravvisabile – quale pregiudizio di eccezionale gravità egli dovrebbe aver subito e perché tale danno non sia sufficientemente sanato dall'esenzione dalla pena (cfr. DTF 133 IV 158 consid. 8, secondo capoverso). 11.3.3. Le circostanze del caso in esame impongono pertanto di esimere l'imputato dalla pena. 12.1. Nel punto civile l'appellante ha chiesto l'annullamento del punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata e preteso il pagamento da parte dell'imputato di un indennizzo di CHF 500.00 per il torto morale subito (petiti n. 1 e 5 della dichiarazione d'appello). 12.2. In sede di arringa l'appellante ha postulato, come prima richiesta, l'annullamento dei punti 2 e 9 del dispositivo della sentenza impugnata, anziché dei punti 2 e 5 dello stesso come da lui postulato nella

dichiarazione d'appello (act. G.2 pag. 2). A tal proposito il Presidente della Prima Camera penale ha chiesto alla patrocinatrice dell'appellante, se il predetto petito fosse formulato correttamente e se l'appellante intendesse pertanto ritirare l'azione civile di cui al petito n. 5 della dichiarazione d'appello. La patrocinatrice dell'appellante ha confermato tale volontà (cfr. act. H.1 pag. 4). 12.3. Avendo l'appellante pertanto ritirato l'azione civile in sede dibattimentale, il petito n. 5 della dichiarazione d'appello va stralciato dai ruoli. 13. In sintesi l'imputato è condannato per reiterate minacce ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. Essendo stato dichiarato colpevole in seguito all'apprezzamento giuridico divergente della fattispecie di cui all'atto d'accusa (art. 344 CPP), l'imputato non deve essere prosciolto dall'originaria accusa relativa all'art. 285 n. 1 CP (Beat Gut/Thomas Fingerhut, op. cit., n. 8 ad art. 351 CPP). L'imputato è esento dalla pena in seguito all'accertata violazione del principio di celerità. L'azione civile dell'appellante è infine stralciata dai ruoli per avvenuto ritiro.

E. 32

/ 39

E. 33

/ 39 Si rileva invece che l'appellante, che ha fra l'altro protestato le "ripetibili" di prima istanza (act. G.2 petito n. 5), non era patrocinato in detta procedura. Non vi può quindi essere indennizzo per spese legali assunte. 15.2. In virtù dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato parzialmente assolto in prima istanza ha diritto a un'indennità per le spese ivi sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Prevalendo per 1/3 in prima istanza (cfr. consid.

E. 34

/ 39 Non sono per contro verificabili gli esborsi, gli stessi non essendo fatturati in dettaglio. Sono quindi riconosciute spese pari al 3% dell'onorario. 15.3.4. Per la fase dell'istruzione e per il procedimento di prima istanza si riconoscono pertanto 34 ore e 57 minuti d'onorario alla tariffa oraria di CHF 240.00, per un totale di CHF 8'388.00. Sommato il supplemento spese forfettario del 3% (= CHF 251.65) e l'IVA al tasso allora vigente dell'8% (= CHF 691.15), i costi di patrocinio indennizzabili per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza ammontano a CHF 9'330.80. 15.3.5. In prima istanza l'imputato prevale tuttavia solamente in ragione di 1/3 (cfr. consid. 14.3 supra). Lo Stato è pertanto tenuto a risarcire 1/3 dei costi di patrocinio, ovverosia CHF 3'110.25. 15.4. Per l'istruzione e il procedimento di prima istanza si riconosce pertanto all'imputato un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di CHF 3'110.25. Tale indennizzo va a carico del Cantone dei Grigioni e sarà versato dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 16.1. In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECF; CSC 350.210) i costi della procedura d'appello sono fissati a CHF 4'000.00. 16.2. Ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Poiché è ritenuta soccombente anche la parte che ritira il ricorso (art. 428 cpv. 1 CPP, seconda frase), l'accusatore privato civile e penale che – pur continuando a postulare la condanna dell'imputato – ritira la propria causa civile in appello dev'essere considerato soccombente nella misura in cui il suo appello concerneva tale aspetto. 16.3. Nella fattispecie l'appellante prevale nel richiedere la condanna dell'imputato e soccombe per quanto concerne la causa civile, ritirata in sede dibattimentale. Il rapporto tra la soccombenza dell'imputato e quella

dell'appellante è stabilito di- screzionalmente a 4/5 (a carico dell'imputato) e 1/5 (a carico dell'appellante). 16.4. Le spese processuali per la procedura d'appello sono pertanto poste a ca- riko dell'imputato in ragione di 4/5, pari a CHF 3'200.00. Il restante importo, di CHF 800.00, è posto a carico dell'appellante. 17.1. L'appellante ha protestato le "ripetibili" di prima e seconda istanza, inclusa la procedura SK1 12 52, a carico dell'imputato (act. G.2 petito n. 5). Le note d'ono-

E. 35

/ 39 rario da lui inoltrate riguardano entrambe la procedura d'appello (incarti SK1 12 52 e SK1 15 8). L'appellante non era invece patrocinato in prima istanza. 17.2.1. Giusta l'art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 cpv.1 lett. a CPP e all'art. 433 cpv. 2 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accu- satore privato per le spese necessarie da lui sostenute in sede d'appello, se quest'ultimo prevale nella causa e ha inoltrato istanza d'indennizzo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Poiché l'appellante prevale in ragione di 4/5 in sede d'appello e lo stesso avendo chiesto l'indennizzo delle spese di patrocinio da lui sostenute, l'imputato è tenuto a indennizzarlo in tale misura. 17.2.2. In assenza di un accordo sull'onorario si applica la tariffa media di CHF 240.00. Laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, si riconosce un importo forfettario pari al 3% dell'onorario (cfr. sul tutto consid. 15.3.2 supra). 17.3. Nella nota d'onorario del 18 giugno 2013 – relativa all'incarto SK1 12 52 – la patrocinatrice dell'appellante fa valere 33 ore e 15 minuti di onorario. Per la reda- zione della dichiarazione d'appello e la relativa corrispondenza si riconoscono tut- tavia solo 4 delle 6 ore e 50 minuti fatturate, mentre per la redazione della motiva- zione d'appello e la relativa corrispondenza si riconoscono 16 ore, anziché 17 ore e 30 minuti. Nella procedura SK1 12 52 si riconoscono pertanto complessivamente 28 ore e 55 minuti di onorario. Le 17 ore e 30 minuti di onorario fatturate nella nota del 30 novembre 2019 – relativa al presente incarto (SK1 15 8) – sono invece adeguate e vanno conseguentemente riconosciute in toto. 17.4. Per il patrocinio dell'appellante in sede d'appello si riconoscono pertanto complessivamente 46 ore e 25 minuti di onorario alla tariffa oraria di CHF 240.00 (cfr. consid. 15.3.2 supra). All'importo di CHF 11'140.00 così risultante occorre quindi sommare il supplemento spese forfettario del 3% (= CHF 334.20), così come l'IVA al tasso dell'8% per le prestazioni antecedenti il 1° gennaio 2018 (= CHF 613.05) rispettivamente al tasso del 7.7% per le prestazioni successive (= CHF 293.45). Se avesse prevalso integralmente, l'appellante avrebbe pertanto avuto di- ritto a un indennizzo complessivo di CHF 12'380.70. Prevalendo tuttavia solo in ra- gione di 4/5 in sede d'appello (cfr. consid. 16.3 supra), l'appellante dev'essere in- dennizzato dall'imputato solo in tale misura, ovvero sia per l'importo di CHF 9'904.55. 17.5. L'imputato è pertanto condannato a versare all'appellante CHF 9'904.55 a titolo di risarcimento per la procedura d'appello ai sensi dell'art. 433 in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP.

E. 36

/ 39

E. 37

/ 39

E. 38

/ 39 La Prima Camera penale giudica: 1. È accertato che i punti 1, 2 limitatamente per quanto concerne C._____, D._____ e H._____, 4, 5 limitatamente per quanto concerne

C._____, D._____ e H._____, 6, 7 e 8 del dispositivo della sentenza 23.08.2012 del Tribunale distrettuale Moesa sono cresciuti in giudicato. 2.1. Il petito n. 5 della dichiarazione d'appello di A._____ è stralciato dai ruoli per avvenuto ritiro dell'azione civile. 2.2. Per il resto l'appello è accolto. Di conseguenza i punti 2 limitatamente per quanto concerne A._____, 3 e 9 del dispositivo della sentenza 23.08.2012 del Tribunale distrettuale Moesa sono annullati. 3. B._____ è dichiarato colpevole di reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. 4. È accertata la violazione del principio di celerità ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPP. Di conseguenza si rinuncia a infliggere una pena a B._____. 5.1. Le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza, di complessivi CHF 9'885.50 (CHF 6'385.50 Procura pubblica dei Grigioni; CHF 3'500.00 Tribunale distrettuale Moesa), sono poste a carico di B._____ in ragione di 2/3, ossia CHF 6'590.35, e vanno versate al Tribunale regionale Moesa. Il restante importo, di CHF 3'295.15, resta a carico del Cantone dei Grigioni, rispettivamente della cassa del Tribunale regionale Moesa. 5.2. Per l'istruzione e il procedimento di prima istanza è riconosciuto a B._____ un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di CHF 3'110.25. Tale indennizzo va a carico del Cantone dei Grigioni e sarà versato dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 6.1. Le spese della procedura d'appello, di CHF 4'000.00, sono poste a carico di B._____ in ragione di 4/5, pari a CHF 3'200.00. Il restante importo, di CHF 800.00, è posto a carico di A._____. 6.2. B._____ è tenuto a versare a A._____ un indennizzo ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP di CHF 9'904.55. 6.3. A._____ è tenuto a versare a B._____ un indennizzo forfettario ex art. 432 cpv. 1 CPP di CHF 200.00.

E. 39

/ 39 6.4. A B._____ non è riconosciuto alcun indennizzo per torto morale. 7. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 8. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.